

Legge regionale 29 dicembre 2003, n.68

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 33 .

ARTICOLO 1

(Modifiche all'art. 16 bis della LR 42/1998)

1. Il comma 13 dell'articolo 16 bis della legge regionale 31 luglio 1998, n.42 (Norme per il trasporto pubblico locale), introdotto dall'art.12, LR33/2003, e' sostituito dal seguente:

"13. Il bando di gara puo` stabilire, ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 93/38/CEE (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonche` degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni), l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1, lettere, b), c), d), e) ed f), di costituire un consorzio in forma di societa` per azioni o a responsabilita` limitata, con impegno ad operare in modo unitario nello svolgimento del contratto di servizio, ferma restando la responsabilita` solidale dei soggetti partecipanti al consorzio nei confronti del soggetto aggiudicatore. In tal caso l'offerta contiene l'impegno a costituire un consorzio in forma di societa` per azioni o a responsabilita` limitata, ovvero a costituire una societa` per azioni o una societa` a responsabilita` limitata. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c), il consorzio, con le caratteristiche di cui al presente comma, e' costituito fra tutti i singoli consorziati per conto dei quali il consorzio ha partecipato alla gara, senza che cio` escluda la responsabilita` di quest'ultimo."

ARTICOLO 2

(Modifiche all'art. 16 ter della LR 42/1998)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 bis della LR 42/1998, e' sostituito dal seguente:

"2. Per i soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere d), e) ed f), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi debbono essere posseduti dalla mandataria, o da una delle imprese consorziate o facenti parte del gruppo, nella misura minima del 50 per cento; la restante quota deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, o dalle imprese consorziate o facenti parte del gruppo, ciascuna nella misura minima del 20 per cento."

ARTICOLO 3

(Modifica all'art. 23 della LR 42/1998)

1. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 23 della LR 42/1998 e' sostituito dal seguente:

"1. Con regolamento regionale, distintamente per ciascuna modalita' di trasporto, sono stabiliti gli obblighi a cui devono attenersi a tutela dell'utenza i soggetti gestori dei servizi, relativamente a:"

ARTICOLO 4

(Modifica all'art. 25 della LR 42/1998)

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della LR42/1998 e' sostituito dal seguente:

"2. Con regolamento regionale sono definiti gli ulteriori obblighi a cui debbono attenersi gli utenti dei servizi di trasporto pubblico."

ARTICOLO 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.